



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

**LOTTO 3**

Servizio di prelievo, trasporto e smaltimento finale dei R.A.E.E. e delle batterie al piombo

Servizio di prelievo, trasporto e smaltimento finale di toner e batterie esaurite

Periodo: 2025-2027 (+ 2 anni opzionali)

**CAPITOLATO D'APPALTO**



ART. 1 COMPOSIZIONE DEL LOTTO

*CAPO I - Servizio di prelievo, trasporto e smaltimento finale dei R.A.E.E. e delle batterie esaurite*

ART. 2 OGGETTO DEL SERVIZIO DI CUI AL CAPO I DEL PRESENTE CAPITOLATO

ART. 3 IMPORTO DEL SERVIZIO DI CUI ALL'ART. 2

ART. 3.1. VARIAZIONI CONTRATTUALI

ART. 4 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DI CUI ALL'ART. 2 PUNTI 1 E 2

ART. 5 OBBLIGHI DELL'APPALTANTE

ART. 6 OTTIMIZZAZIONE

ART. 7 TEMPI DI ESECUZIONE DEI SERVIZI DI CUI ALL'ART. 2 PUNTI 1 E 2

ART. 8 PENALITA'

*CAPO II - Servizio di prelievo, trasporto e smaltimento finale di toner e batterie esaurite*

ART. 9 OGGETTO DEL SERVIZIO DI CUI AL CAPO II DEL PRESENTE CAPITOLATO

ART. 10 IMPORTO DEL SERVIZIO DI CUI ALL'ART. 9

ART. 10.1. VARIAZIONI CONTRATTUALI

ART. 11 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DI CUI ALL'ART. 1 PUNTO 1

ART. 12 FORNITURE PER LA RACCOLTA ED IL TRASPORTO DEI RIFIUTI DI CUI ALL'ART. 9 PUNTO 1

ART. 13 PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI ELENCATI ALL'ART. 9 PUNTO 1

ART. 14 TEMPI E MODALITA' DEL SERVIZIO DI PRELIEVO DEI RIFIUTI DI CUI ALL'ART. 9 PUNTO 1

*CAPO III - Disposizioni comuni ai due Capi precedenti*

ART. 15 DURATA DELL'APPALTO

ART. 15.1. REVISIONE PREZZI

ART. 16 IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO

ART. 17 UNITA' LOCALI (vedi Allegato 1)

ART. 18 VARIAZIONI NELL'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO

ART. 19 PAGAMENTI

ART. 20 RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

ART. 21 OSSERVANZA DELLE LEGGI E DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE RISULTANTI DAI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

ART. 22 GARANZIE ASSICURATIVE

ART. 23 GARANZIE DEFINITIVA

ART. 24 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 25 RECESSO DELL'APPALTANTE AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 13 DEL D.L. 95/2012

ART. 26 RISERVE E ACCORDO BONARIO

ART. 27 CESSIONE DEL CONTRATTO

ART. 28 SUBAPPALTO

ART. 29 DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 30 VERBALE DI AVVIO DELL'ESECUZIONE E DI AVVENUTA ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI DEL CONTRATTO

ART. 31 VERIFICA DI CONFORMITA'

ART. 32 FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

ART. 33 CONTROVERSIE

ART. 34 SPESE CONTRATTUALI

ART. 35 TUTELA DEI DATI PERSONALI

ART. 36 PATTO DI INTEGRITA'

ART. 37 PANTUFLAGE

ART. 38 RINVIO A NORME VIGENTI

ART. 39 COMPOSIZIONE DEL CAPITOLATO D'APPALTO



## ART.1 COMPOSIZIONE DEL LOTTO

Il Lotto comprende i due servizi descritti nei CAPI I e II del presente capitolato d'appalto.

### **CAPO I SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO FINALE DEI R.A.E.E. E DELLE BATTERIE AL PIOMBO**

## ART.2 OGGETTO DEL SERVIZIO DI CUI AL CAPO I DEL PRESENTE CAPITOLATO

1. Il servizio richiesto ha per oggetto il prelievo, trasporto e trattamento finale dei rifiuti sotto elencati derivanti dall'attività amministrativa, didattica e di ricerca dell'Università (di seguito "*Università*"). In particolare:
  - a) frigoriferi e condizionatori ed altre apparecchiature dotate sistemi di refrigerazione (CER 16.02.11\*);
  - b) apparecchiature informatiche e scientifiche con componenti pericolosi (es.: monitor, gruppi di continuità contenenti batterie al piombo) (CER 16.02.13\*);
  - c) apparecchiature informatiche e scientifiche prive di componenti pericolosi (CER 16.02.14);
  - d) componenti non pericolosi rimossi da apparecchiature informatiche e scientifiche fuori uso (CER 16.02.16);
  - e) batterie al piombo (CER 16.06.01\*);
  - f) lampade UV, al mercurio ed al neon (CER 20.01.21\*);
  - g) batterie al litio (CER 16.06.05).
2. Costituiscono, altresì, oggetto del presente capitolato le eventuali operazioni aggiuntive di smontaggio e alleggerimento di apparecchiature pesanti e/o ingombranti per un massimo 50 interventi all'anno presunti e non garantiti.
3. I servizi di cui ai precedenti punti 1 e 2 devono essere svolti presso le Unità Locali (di seguito: "*UU.LL.*") dell'Università, in attività o di futura costituzione, oppure dalle sedi universitarie che abbiano l'esigenza di gestire detti rifiuti *una tantum*. Si richiama l'elenco delle Unità Locali riportato all'Allegato 1 al presente Capitolato.  
Per ciascuna tipologia di rifiuto di cui si prevede la produzione sarà cura dell'Università predisporre, su richiesta dell'Appaltatore, una *scheda di omologa*.
4. I rifiuti verranno codificati in base al *D. Lgs. 3.4.2006 n. 152* e successive modifiche ed integrazioni.
5. Per le apparecchiature scientifiche l'Appaltante rilascerà, ove necessario, una dichiarazione di assenza di rischio biologico o radiologico.



### ART.3 IMPORTO DEL SERVIZIO DI CUI ALL'ART. 2

1. L'importo del servizio di cui al precedente art. 2 punti 1 e 2, al netto di IVA, ammonta a € 375.000,00 di cui:
  - € 225.000,00 per il contratto base, così determino:
    - Importo triennale corrisposto a canone € 120.000,00 IVA esclusa
    - Importo triennale presunto e non garantito extra-canone € 105.000,00 IVA esclusa
  - € 150.000,00 per l'eventuale biennio opzionale, così determino:
    - Importo biennale corrisposto a canone € 80.000,00 IVA esclusa
    - Importo biennale presunto e non garantito extra-canone € 70.000,00 IVA esclusa.
2. L'ammontare complessivo per l'esecuzione del servizio di cui al precedente punto 1 comprende:

Descrizione servizio	Quotazione	Q.tà annua (presunta e non garantita)	Importo annuale
art. 2 punto 1 lett. a)-f)			€ 40.000,00 (canone annuo)
Batterie al litio (art. 2, punto 1, lett. g)	€ 5,00/kg	1000 kg	€ 5.000,00
Smontaggio (art. 2, punto 2)	600/cad	50	€ 30.000,00
		<b>Totale/anno</b>	<b>€ 75.000,00</b>

3. Il canone relativo al servizio di prelievo, trasporto e smaltimento dei rifiuti di cui all'art. 2 punto 1 lett. a)-f) dovrà intendersi indipendente dal numero dei prelievi e dalle quantità conferite, nonché dalla manodopera necessaria.
4. Considerato che la produzione dei rifiuti è in stretta connessione con le esigenze della didattica e della ricerca, la quantità (art. 2 punto 1, lett. g) ed il numero degli smontaggi (art. 2, punto 2) devono intendersi presunti e non garantiti.

Con riferimento alle opzioni di proroga e alle ulteriori variazioni di importo, si rimanda a quanto meglio specificato al successivo art. 3.1.

#### ART. 3.1. VARIAZIONI CONTRATTUALI

1. Opzione di proroga del contratto: la Stazione Appaltante si riserva di prorogare il contratto per una durata massima di ulteriori 24 mesi, ai sensi dell'art. 120, comma 10, del Codice. In caso di attivazione dell'opzione di proroga, l'Appaltatore sarà tenuto a eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto base e già applicati allo stesso. L'importo stimato di tale opzione è pari a € 150.000,00, al netto di Iva, come già indicato al precedente art. 3. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 1 mese prima della scadenza del contratto.



2. Proroga tecnica: la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 120, comma 11 del D. Lgs. 36/2023, si riserva inoltre la facoltà di prorogare, nel corso dell'esecuzione del contratto, la durata del medesimo per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione di un nuovo contraente. In tal caso l'Appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.
3. Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: ai sensi dell'art. 120 co. 9 del Codice, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

#### **ART.4 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DI CUI ALL'ART. 2 PUNTI 1 E 2**

L'Appaltatore deve garantire:

- l'impiego di tecnologia conforme alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari per un corretto e sicuro svolgimento del servizio;
- adeguata informazione ai propri operatori (es.: autisti) sulle modalità di svolgimento del servizio previste dal presente capitolato;
- l'osservanza della vigente normativa in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro, con particolare riguardo alla formazione del personale addetto alle operazioni di movimentazione, smontaggio e alleggerimento delle apparecchiature ingombranti e/o pesanti;
- l'impiego di automezzi autorizzati al trasporto dei rifiuti oggetto del presente appalto;
- la comunicazione della data di effettuazione del prelievo entro il termine previsto dal successivo art. 7;
- la fornitura, ove richiesto dall'Appaltante, di idonei contenitori (es.: ceste, rollpack) per la raccolta ed il deposito temporaneo dei RAEE costituiti da monitor, unità PC, tastiere, telefoni, cavetteria, piccole stampanti, scanner, fax ed altre apparecchiature di analoghe dimensioni;
- la fornitura della prevista etichettatura ai fini del trasporto;
- la movimentazione in sicurezza dei rifiuti a qualunque piano collocati mediante impiego di adeguate attrezzature (es.: carrelli, transpallet);
- il carico dei rifiuti sui propri automezzi;
- l'impiego di automezzi autorizzati dotati di sponda idraulica;
- l'eventuale smontaggio e/o alleggerimento delle apparecchiature ingombranti e/o pesanti;
- l'emissione dei FIR precompilati ed intestati alle UU.LL. richiedenti il servizio, art 193 D. Lgs. 3.4.2006 n. 152;



- il conferimento dei rifiuti prelevati ad impianti in possesso delle autorizzazioni di legge;
- l'invio della IV copia del FIR al competente ufficio dell'Università;
- la segnalazione all'Appaltante delle eventuali criticità riscontrate durante lo svolgimento del servizio;
- l'effettuazione di sopralluoghi congiunti con l'Appaltante per la soluzione di eventuali problematiche;
- il nominativo di un responsabile del servizio e l'indirizzo mail al quale inoltrare le richieste di prelievo;
- la consulenza ADR
- l'immediata comunicazione all'Appaltatore di eventuali provvedimenti di revoca, annullamento o modifica delle autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti e necessarie per lo svolgimento del servizio oggetto del presente appalto.

L'Appaltatore dovrà indicare all'atto della stipula del contratto:

- il nominativo ed i recapiti del responsabile dell'organizzazione del servizio;
- l'indirizzo e-mail al quale i delegati delle UU.LL. inoltreranno le richieste di fornitura e/o prelievo ed eventuali segnalazioni e/o reclami.

L'Appaltatore sarà l'unico responsabile di tutte le operazioni e le forniture necessarie alla corretta esecuzione del servizio, con assoluta manleva dell'Appaltante da qualsiasi responsabilità al riguardo.

#### **ART.5 OBBLIGHI DELL'APPALTANTE**

E' obbligo dell'Appaltante:

- predisporre il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI) ex art. 26, c.3 del D. Lgs. n.81/2008;
- dare opportuna informazione dell'attivazione del contratto mediante pubblicazione del presente capitolato e della relativa modulistica sul sito web dell'Università.

E' obbligo delle Unità Locali (*si seguito: UU.LL.*) dell'Università:

- gestire i depositi temporanei;
- inviare le richieste di prelievo al competente ufficio dell'Università indicando indirizzo della sede universitaria produttrice, tipologia dei rifiuti da prelevare, eventuali speciali condizioni operative e/o logistiche;
- attenersi alle prescrizioni tecniche concordate con l'Appaltatore per la raccolta ed il conferimento dei rifiuti;
- compilare, su richiesta dell'Appaltatore, una scheda di omologa relativa ai rifiuti da conferire;
- predisporre, ove necessario, la dichiarazione di assenza di rischio biologico;
- curare la tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti o di altra forma di registrazione prevista dalla normativa vigente;
- fornire supporto alle operazioni di prelievo e verificarne la corretta esecuzione;
- sottoscrivere i FIR emessi dall'Appaltatore per il trasporto.



#### ART.6 OTTIMIZZAZIONE

Il competente ufficio dell'Università deve:

- per le apparecchiature di piccola dimensione (es: monitor, unità PC, telefoni, tastiere, cavetteria), individuare, presso le varie UU.LL., spazi idonei da destinare a punto di raccolta mediante la collocazione di appositi contenitori (es.: rollpack, casse, ceste su bancale, box grigliati), affinché il servizio possa essere effettuato con la modalità del "pieno per vuoto" (consegna di contenitori vuoti ed il contestuale ritiro di altrettanti contenitori giunti a riempimento).
- coordinare le singole richieste di prelievo in modo che, considerate le quantità di rifiuto da prelevare, l'Appaltatore possa svolgere il servizio presso più sedi universitarie in un'unica soluzione.

#### ART.7 TEMPI DI ESECUZIONE DEI SERVIZI DI CUI ALL'ART. 2 PUNTI 1 E 2

La data del prelievo dovrà essere concordata con le UU.LL. richiedenti *entro 5 giorni lavorativi* dalla ricezione della richiesta di prelievo.

### **CAPO II - SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO FINALE DI TONER E BATTERIE ESAURITE**

#### ART.8 OGGETTO DEL SERVIZIO DI CUI AL CAPO II DEL PRESENTE CAPITOLATO

1. Il servizio ha per oggetto il prelievo, trasporto e smaltimento finale dei sotto elencati rifiuti derivanti dall'attività amministrativa, didattica e di ricerca dell'Università:
  - a) Toner per stampa esaurito (CER 08.03.18)
  - b) Batterie esaurite (CER 16.06.04, 16.06.05)
2. Nella tabella sottostante sono riportate le quantità prodotte ed il numero di conferimenti del biennio 2022-2023.

Tipologia rifiuto	N. prelievi/biennio	Quantità (in kg)/biennio
Toner per stampa esaurito	180	1.608
Batterie esaurite	52	596

3. Il servizio di cui al precedente punto 1 deve essere svolto presso le sedi dell'Università, incluse quelle di futura attivazione.
4. I rifiuti verranno codificati in base al *D. Lgs. 3.4.2006 n. 152* e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Per ciascuna tipologia di rifiuto di cui si prevede la produzione sarà cura dell'Università predisporre, su richiesta dell'Appaltatore, una *scheda di omologa*.



## ART.9 IMPORTO DEL SERVIZIO DI CUI ALL'ART. 8

Il canone complessivo, al netto di I.V.A., ammonta a € 65.750,00 di cui:

- € 39.450,00 per il contratto base
- € 26.300,00 per l'eventuale biennio opzionale.

Detto canone è indipendente dal numero dei prelievi, dalle quantità prelevate e dai contenitori forniti, nonché dalla manodopera necessaria.

Il prezzo del servizio aggiudicato dovrà intendersi comprensivo di tutte le attività in grado di garantire la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali così come descritte agli artt. 11, 12, 13 e 14.

Con riferimento alle opzioni di proroga e alle ulteriori variazioni di importo, si rimanda a quanto meglio specificato al successivo art. 10.1.

### ART. 9.1. VARIAZIONI CONTRATTUALI

1. Opzione di proroga del contratto: la Stazione Appaltante si riserva di prorogare il contratto per una durata massima di ulteriori 24 mesi, ai sensi dell'art. 120, comma 10, del Codice. In caso di attivazione dell'opzione di proroga, l'Appaltatore sarà tenuto a eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto base e già applicati allo stesso.

L'importo stimato di tale opzione è pari a € 26.300,00, al netto di Iva, come già indicato al precedente art. 10.

L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 1 mese prima della scadenza del contratto.

2. Proroga tecnica: la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 120, comma 11 del D. Lgs. 36/2023, si riserva inoltre la facoltà di prorogare, nel corso dell'esecuzione del contratto, la durata del medesimo per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione di un nuovo contraente. In tal caso l'Appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

3. Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: ai sensi dell'art. 120 co. 9 del Codice, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

## ART.10 MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DI CUI ALL'ART. 1 PUNTO 1

L'Appaltatore deve garantire:

- l'impiego di tecnologia conforme alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari per un corretto e sicuro svolgimento del servizio;



- adeguata informazione ai propri operatori (es.: autisti) sulle modalità di svolgimento del servizio previste dal presente capitolato;
- l'osservanza della vigente normativa in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro, con particolare riguardo alla formazione del personale addetto alle operazioni di movimentazione e carico dei rifiuti;
- l'impiego di automezzi autorizzati al trasporto dei rifiuti oggetto del presente appalto;
- la realizzazione del servizio di prelievo entro il termine indicato al successivo art. 14;
- la fornitura, in base alle richieste delle strutture universitarie, di idonei contenitori omologati ed etichettati ai fini di una omogenea raccolta dei rifiuti oggetto del presente appalto;
- la movimentazione in sicurezza dei rifiuti a qualunque piano collocati ed il carico dei rifiuti sui propri automezzi;
- l'emissione dei FIR precompilati ed intestati alle sedi universitarie richiedenti il servizio art 193 D. Lgs. 3.4.2006 n. 152;
- il conferimento dei rifiuti prelevati ad impianti in possesso delle autorizzazioni di legge;
- l'invio della IV copia del FIR al competente ufficio dell'Università;
- la segnalazione all'Appaltante delle eventuali criticità riscontrate durante lo svolgimento del servizio;
- l'effettuazione di sopralluoghi congiunti con l'Appaltante per la soluzione di eventuali problematiche;
- il nominativo di un responsabile del servizio e l'indirizzo mail al quale inoltrare le richieste di prelievo;
- la consulenza ADR
- l'immediata comunicazione all'Appaltatore di eventuali provvedimenti di revoca, annullamento o modifica delle autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti e necessarie per lo svolgimento del servizio oggetto del presente appalto.

L'Appaltatore dovrà indicare all'atto della stipula del contratto:

- il nominativo ed i recapiti del responsabile dell'organizzazione del servizio;  
l'indirizzo e-mail al quale i delegati delle UU.LL. inoltreranno le richieste di fornitura e/o prelievo ed eventuali segnalazioni e/o reclami.

L'Appaltatore sarà l'unico responsabile di tutte le operazioni e le forniture necessarie alla corretta esecuzione del servizio, con assoluta manleva dell'Appaltante da qualsiasi responsabilità al riguardo.

#### **ART.11 FORNITURE PER LA RACCOLTA ED IL TRASPORTO DEI RIFIUTI DI CUI ALL'ART.8 PUNTO 1**

L'Appaltatore deve provvedere, su richiesta delle strutture universitarie, alla fornitura di contenitori omologati, idonei alla microraccolta ed al successivo trasporto dei rifiuti prodotti.

I contenitori forniti devono rispondere tassativamente, per tipologia e capacità, alle richieste inoltrate dalle UU.LL. dell'Università.

In particolare i contenitori devono:



- essere colorati in modo tale da essere riconoscibili, facendo riferimento alla normativa specifica;
- recino l'indicazione della frazione dei rifiuti a cui sono destinati.

Le forniture di cui al presente articolo dovranno essere consegnate all'U.L. richiedente *entro e non oltre cinque giorni lavorativi* dalla data di richiesta inoltrata via mail con apposito modulo predisposto dall'Appaltante.

#### **ART.12 PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI ELENCATI ALL'ART. 8 PUNTO 1**

E' obbligo dell'Appaltante:

- predisporre il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI) ex art. 26, c.3 del D. Lgs. n.81/2008;
- dare opportuna informazione dell'attivazione del contratto mediante pubblicazione del presente capitolato e della relativa modulistica sul sito web dell'Università.

Le strutture dell'Università devono:

- chiedere via mail, utilizzando l'apposita modulistica, la fornitura dei contenitori da destinare, all'interno dei propri spazi, alla microraccolta dei rifiuti di cui all'art.8 punto 1;
- attenersi alle modalità di conferimento indicate dall'Appaltatore;
- sottoscrivere i FIR emessi dall'Appaltatore per il trasporto.

Il competente ufficio dell'Università deve:

- predisporre apposita modulistica per le richieste di prelievo/fornitura dei contenitori;
- ricevere e curare la tenuta dei FIR ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di gestione dei rifiuti;
- collaborare con l'Appaltatore per un efficiente svolgimento del servizio;

#### **ART.13 TEMPI E MODALITA' DEL SERVIZIO DI PRELIEVO DEI RIFIUTI DI CUI ALL'ART.8 PUNTO 1**

L'Appaltatore realizza il servizio di cui all'art.9 su chiamata, in base alle richieste di prelievo di volta in volta inoltrate dalle singole strutture dell'Università.

L'Appaltatore si impegna ad effettuare il servizio *entro 8 giorni lavorativi* dalla richiesta di prelievo inoltrata dalle strutture universitarie.

### **CAPO III DISPOSIZIONI COMUNI AI DUE CAPI PRECEDENTI**

#### **ART.14 DURATA DELL'APPALTO**

L'appalto ha durata dal 1° gennaio 2025 fino al 31 dicembre 2027, con possibilità di ulteriori due anni di opzione di proroga, come specificato all'art. 3.1 e all'art. 9.1 del presente Capitolato.

E' altresì fatta salva la previsione di cui all'art. 24.



La durata del contratto decorrerà comunque a partire dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione delle prestazioni.

L'appalto cesserà automaticamente a seguito di eventuali provvedimenti di revoca, annullamento o modifica delle autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti e necessarie per lo svolgimento del servizio oggetto del presente appalto

#### **ART. 15 IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO**

L'importo complessivo dell'appalto è pari a € 440.750,00, IVA esclusa, di cui:

- € 264.450,00 per il contratto base, precisamente:
  - € 159.450,00 (€ 53,150 annui) per attività a canone
  - € 105.000,00 (€ 35.000,00 annui) per attività extra-canone presunti e non garantiti
- € 176.300,00 per l'eventuale biennio opzionale, precisamente:
  - € 106.300,00 (€ 53,150 annui) per attività a canone
  - € 70.000,00 (€ 35.000,00 annui) per attività extra-canone presunti e non garantiti

#### **ART. 15.1. REVISIONE PREZZI**

Ai sensi dell'art. 60 del Codice, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano indici dei prezzi al consumo rilevati dall'ISTAT disponibili al momento del pagamento del corrispettivo, e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto.

La richiesta motivata dovrà essere presentata dall'Appaltatore alla Stazione Appaltante, che la verificherà ai fini del riconoscimento di eventuali importi aggiuntivi.

#### **ART. 16 UNITA' LOCALI (vedi Allegato 1)**

Presso l'Appaltante sono attivate due tipologie di UU.LL. gestite da un delegato:

- U.L. alla quale afferiscono più strutture universitarie, ubicate in modo tale che il trasferimento dei rifiuti speciali prodotti da ciascuna struttura al deposito temporaneo non comporti l'attraversamento di una pubblica via;
- U.L. alla quale afferisce una singola struttura universitaria in grado di realizzare in proprio lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti speciali prodotti.

#### **ART. 17 VARIAZIONI NELL'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO**

Durante il periodo di vigenza contrattuale, senza alcun incremento dei costi del servizio, l'Appaltante si riserva la facoltà di variare le modalità operative per adeguarsi a nuove disposizioni normative o per garantire l'efficienza e l'economicità del servizio.

#### **ART. 18 PENALITÀ'**



Si richiama l'art. 126, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023, il quale troverà piena applicazione nel presente appalto (Lotto 1).

Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini stabiliti nel presente Capitolato, o disposti con ordine di servizio in corso di esecuzione, sarà applicata all'Affidatario una penale pari all'0,5‰ dell'importo netto contrattuale.

Nel caso in cui la somma delle penali applicate nel corso del rapporto ecceda il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale complessivo, si procederà alla risoluzione di diritto come prevista dall'ART. 19.

Si precisa che l'applicazione delle penali verrà disposta su insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, in presenza di ritardi nell'esecuzione delle prestazioni da parte dell'Affidatario.

Dato atto della generale applicazione dell'art. 126, comma 1, del D.lgs. n. 36/2023, l'Appaltante sarà legittimato altresì ad applicare, a proprio insindacabile giudizio, le seguenti penali specifiche nei casi di inadempimento contrattuale di seguito riportati.

#### 1. Misure di prevenzione e sicurezza sul lavoro

Il mancato rispetto delle misure di prevenzione e sicurezza sul lavoro contenute nel DUVRI, predisposto dal competente ufficio dell'Università, determinerà l'applicazione di una penale pecuniaria di € 2.500,00.

#### 2. Mancata esecuzione del servizio richiesto

Trascorso inutilmente dei termini indicati dall'art. 7 e 13, la penale pecuniaria per ritardato adempimento è stabilita nella misura dello 0,35 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno naturale, successivo e continuo di ritardo.

Si ricorda che sussistono degli adempimenti comunicativi dei dati dell'affidatario e dell'appalto nei confronti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi delle vigenti normative.

L'Affidatario si impegna, pertanto, a comunicare al RUP, entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla richiesta dell'Amministrazione, tutti i dati di sua competenza necessari alla compilazione delle schede previste per la raccolta di informazioni sui servizi oggetto del presente atto.

Sarà applicata una penale pari ad € 250,00 (euro duecentocinquanta/00) per ogni giorno di ritardo nel caso di mancato rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente per l'invio delle comunicazioni all'ANAC.

Le inadempienze verranno contestate all'Affidatario a mezzo pec, con espressa indicazione dell'applicazione della relativa penale prevista.

Le penali dovranno essere versate nel termine di 10 giorni naturali, successivi e continui dalla data in cui l'Appaltante comunicherà a mezzo pec l'eventuale infrazione. Decorso tale termine, l'Appaltante provvederà, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo all'incameramento di una quota della fideiussione pari all'ammontare della penale comminata.

E' fatto comunque salvo il diritto al risarcimento al maggior danno.



## ART.19 PAGAMENTI

Con riferimento alle prestazioni a canone di cui all'art. 2 lett. a) -f) e art. 8, l'Appaltatore fatturerà con cadenza semestrale - per i servizi prestati e regolarmente eseguiti - l'importo pari alla metà del canone annuale.

Con riferimento alle prestazioni di cui all'art. 2 lett. g) e art. 2 punto 2, l'Appaltatore fatturerà - con cadenza semestrale - i servizi effettivamente prestati su richiesta dell'Amministrazione Appaltante e regolarmente eseguiti.

Le relative fatture emesse dall'Appaltante e trasmesse tramite Sistema Di Interscambio saranno liquidate entro 30 gg. dalla data di accettazione da parte del RUP, ovvero dalla relativa emissione dei certificati di pagamento, ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. n. 36/2023.

Ciascuna fattura elettronica dovrà obbligatoriamente contenere i seguenti elementi:

- Intestazione: Università degli Studi di Milano Via Festa del Perdono n. 7 - 20122 Milano, C.F. 80012650158 - P.I. 03064870151;
- Codice amministrazione destinataria: AGN41C;
- Il CIG (che verrà comunicato successivamente) dovrà essere obbligatoriamente riportato nella sezione "Dati del contratto" o in alternativa "Dati dell'ordine di acquisto";
- L'oggetto dovrà contenere tutte le informazioni necessarie ad identificare il servizio effettuato ed i rifiuti prelevati;
- Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti).

Si precisa che ai sensi dell'art. 11, comma 6, del D.lgs. n. 36/2023 verrà operata - sull'importo netto progressivo delle prestazioni in fattura - una ritenuta dello 0,50%, che verrà svincolata soltanto in sede di liquidazione finale.

## ART. 20 OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'Affidatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento delle prestazioni oggetto di affidamento, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasposto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione della prestazione nonché i connessi oneri assicurativi.

L'Affidatario si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, e di quelle che dovessero essere emanate nel corso dell'esecuzione delle prestazioni, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato e nel contratto e nei relativi allegati.

Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, anche successivamente introdotte, resteranno a esclusivo carico dell'Affidatario, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L'Affidatario non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'Appaltante.

L'Appaltatore è l'esclusivo responsabile di ogni e qualsiasi danno derivante:



- da negligenza, imprudenza o imperizia;
- dall'inosservanza delle vigenti normative o delle prescrizioni del presente Capitolato d'Appalto;
- dall'inosservanza delle direttive impartite dall'Appaltante per l'esecuzione del servizio.

La responsabilità dell'Appaltatore si estende sia ai danni derivanti a persone o cose da errore o negligenza nell'esecuzione del servizio sia a quelli che possono verificarsi per la mancata predisposizione di mezzi di prevenzione o per il mancato tempestivo intervento in casi di emergenza.

Fatte salve eventuali conseguenze penali e l'eventuale risoluzione del contratto, l'Appaltatore è tenuto al risarcimento di tutti i danni di cui sopra.

Qualora per la riparazione dei danni in questione si rendessero necessari specifici interventi, questi ultimi ed i materiali occorrenti saranno a carico dell'Appaltatore e così pure il risarcimento degli eventuali danni provocati dall'esecuzione degli interventi di cui sopra.

#### **ART.21 OSSERVANZA DELLE LEGGI E DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE RISULTANTI DAI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO**

Nell'esecuzione dei servizi che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore dovrà osservare le vigenti disposizioni di legge e dei Contratti Collettivi di Lavoro, applicabili al personale della cui opera si avvale, in materia fiscale, assicurativa, assistenziale, previdenziale, contro gli infortuni sul lavoro ed in materia di diritto di lavoro e solleva l'Amministrazione Appaltante da ogni responsabilità in merito.

L'Appaltatore, inoltre, durante l'esecuzione del servizio, dovrà tener conto degli oneri necessari al fine di garantire la tutela della salute, della sicurezza e della protezione dei lavoratori impiegati.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni.

Si obbliga altresì a rispettare le previsioni di cui all'art. 11, commi 1,2, 3, 4, del D.lgs. n. 36/2023.

#### **ART. 22 GARANZIE ASSICURATIVE (RCT/RCO)**

Qualora l'Appaltatore non ne sia già in possesso, dovrà provvedere alla stipula di adeguata polizza assicurativa a copertura di eventuali danni a persone e/o a beni dell'Appaltante o di terzi, causati da dipendenti e/o automezzi durante l'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto per un massimale minimo per sinistro di:

- € 2.500.000,00 per ciascun automezzo utilizzato per il servizio di cui al presente capitolato.
- € 400.000,00 in relazione all'attività dei dipendenti.

In caso di subappalto le prescrizioni di cui sopra si applicheranno anche al subappaltatore.

#### **ART.23 GARANZIA DEFINITIVA**



La società aggiudicataria, a garanzia del rispetto delle condizioni contrattuali e dell'esatto adempimento delle obbligazioni oggetto del servizio, nonché del pagamento delle penali eventualmente comminate dall'Amministrazione Appaltante, dovrà provvedere a costituire ed a consegnare all'Amministrazione Appaltante un deposito cauzionale a mezzo fideiussione bancaria o assicurativa.

La garanzia fideiussoria e la polizza assicurativa previste dovrà essere emessa in conformità agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico - Decreto ministeriale 16/09/2022, n. 193, con la specifica che la garanzia è comunque rilasciata in conformità all'art. 117 del D.lgs. n. 36/2023.

Sarà rilasciata per un importo pari al 10% del prezzo di aggiudicazione, IVA e imposte escluse.

Ai sensi dell'art. 117 D.Lgs. n. 36/2023, in caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10%, la garanzia fideiussoria dovrà essere aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; qualora il ribasso fosse superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8. Il beneficio suddetto è subordinato alla produzione delle certificazioni, oppure di copia della stessa, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, mediante dichiarazione di conformità della copia all'originale depositato a norma di legge, sottoscritta dal Legale Rappresentante.

La garanzia fideiussoria sarà progressivamente ed automaticamente svincolata, in misura del 26% annuo, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo contrattuale (triennale/biennale), a condizione della preventiva consegna all'Istituto garante, da parte dell'Università, di apposito documento rilasciato dal Direttore dell'esecuzione, attestante la regolare esecuzione del servizio.

L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, del documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività dello stesso.

In caso di escussione della fideiussione l'Appaltatore dovrà provvedere tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni naturali, consecutivi e continui, al reintegro totale o parziale del valore garantito fino alla scadenza prevista.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 36/2023 da



parte dell'Amministrazione, che aggiudica la procedura al concorrente che segue in graduatoria.

#### **ART. 24 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Torva applicazione l'art. 122 del D.lgs. n. 36/2023, nonché l'art. 1453 del c.c..

L'Appaltante, in caso di negligenza e di imperizia nella esecuzione delle attività, prolungata e ingiustificata sospensione delle attività e/o gravi reiterati ritardi nelle prestazioni oggetto d'appalto e quando ne venga compromessa la loro tempestiva esecuzione e la buona riuscita, nonché nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10 per cento del valore del contratto, ha il diritto di risolvere il contratto, a suo insindacabile giudizio e in qualsiasi momento, liquidando i servizi per la parte di essi regolarmente eseguita, qualunque sia il loro importo complessivo e addebitando all'Appaltatore il maggior onere derivante all'Appaltante per l'affidamento finalizzato al completamento dei servizi stessi.

Potrà essere richiesta la risoluzione del contratto, ex art. 1453 c.c., anche in caso di mancato reintegro della garanzia definitiva.

In caso di risoluzioni per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, ossia per inadempimenti tali da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, il direttore dell'esecuzione avvia in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'allegato II.14 del D.lgs. 36/2023, assegnando un termine di 15 giorni per presentare le controdeduzioni. All'esito del procedimento, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'appaltatore.

Nei casi diversi dal grave inadempimento, in cui l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dell'esecuzione assegna un termine all'appaltatore che, salvo i casi d'urgenza, è pari a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.

Segnatamente, la risoluzione del contratto produrrà i propri effetti dalla ricezione, da parte dell'Appaltatore, della comunicazione di risoluzione, inviata dall'indirizzo PEC [unimi@postecert.it](mailto:unimi@postecert.it).

Si precisa che la valutazione della gravità dell'inadempimento è di esclusiva competenza dell'Amministrazione Appaltante.

L'Appaltante si riserva inoltre l'insindacabile facoltà di risolvere il contratto, con provvedimento amministrativo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

- 1) L'Appaltatore, diffidato due volte per iscritto, persista nell'inadempienza contrattuale contestata;
- 2) l'applicazione delle penali previste all'art. 18 raggiunga un importo superiore al 10% dell'importo contrattuale al netto di IVA;
- 3) il documento unico di regolarità contributiva dell'Appaltatore risulti negativo per due volte consecutive;
- 4) l'Appaltatore reiteri l'inadempimento, commettendo più di tre infrazioni di qualsiasi gravità;



- 5) l'Appaltatore ceda il medesimo contratto.
- 6) ai sensi dell'art. 1456 c.c., l'inadempimento delle prescrizioni contrattuali determini l'applicazione di tre penali fra quelle previste dal precedente art. 18;
- 7) l'Appaltatore perda, prima o in corso di contratto, i requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento del servizio (es.: revoca o annullamento o modifica delle autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti).

Nei casi di cui all'art. 1456 c.c., la risoluzione del contratto produrrà i propri effetti dalla ricezione, da parte della Società aggiudicataria, della comunicazione di risoluzione, inviata tramite per [unimi@postecert.it](mailto:unimi@postecert.it).

In caso di risoluzione l'Amministrazione Appaltante potrà provvedere senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo all'incameramento del deposito cauzionale di cui al Art. 23, fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito ed ogni altra azione che l'Università ritenga opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

Saranno inoltre a carico dell'inadempiente tutte le spese che l'Amministrazione Appaltante dovesse eventualmente sostenere per esperire una nuova gara d'appalto.

#### **ART. 25 RECESSO DELL'APPALTANTE**

Trova applicazione l'art. 123 del D.lgs. n. 36/2023.

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento delle prestazioni eseguite, nonché del valore di eventuali materiali utili esistenti in deposito, oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stesso e l'Appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip s.p.a., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Si richiama quanto previsto all'allegato II.14 del D.lgs. 36/2023.

L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione all'appaltatore a mezzo pec [info@postecert.it](mailto:info@postecert.it) con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante verificherà la regolarità dei servizi.

#### **ART. 26 RISERVE E ACCORDO BONARIO**

L'Appaltatore è tenuto, a pena di decadenza, a iscrivere riserva nei documenti contabili.

Si applica la disciplina delle riserve contenuta nell'articolo 34 e 7 dell'All. II.14 del D.Lgs. n. 36/23.

Trova piena applicazione la disciplina di cui agli artt. 210 e 211 del D.Lgs. n. 36/2023, che qui si richiamano.

Altresì, con riferimento all'istituto della Transazione, si richiama l'art. 212 del D.Lgs. n. 36/2023.



#### **ART. 27 CESSIONE DEL CONTRATTO**

Ai sensi dell'art. 119 comma 1, del D. Lgs. 36/2023 degli Appalti è vietata la cessione sotto qualsiasi forma di tutto o parte del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese ex art. 120 comma 1 lett. d) del D. Lgs. 36/2023 degli Appalti.

È vietata all'Affidatario qualunque cessione di credito e qualsiasi procura che non siano riconosciute dalla Committente. Le eventuali cessioni di credito a banche o istituti dovranno avvenire nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 dell'All. II.14 del D. Lgs. 36/2023 e pertanto dovranno essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata dal notaio. La bozza dell'atto dovrà essere preventivamente approvata dalla Committente. Le cessioni del credito saranno accettate solo per singole fatture o per più fatture già emesse a fronte di certificati di pagamento del RUP. Non sono possibili cessioni dell'intero credito.

Nel caso di anticipazioni/sconti bancari delle fatture emesse dovrà essere specificato nella comunicazione che si tratta di una canalizzazione/mandato all'incasso e non di cessione del credito. Per tale forma non è richiesto atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Ai sensi dell'art. 120 comma 12 del D. Lgs. 36/2023, si applicano le disposizioni di cui alla L. n. 52/1991

L'Appaltatore, in caso di cessione di crediti, si impegna a comunicare il CIG della presente procedura al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto a utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti dell'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Appaltatore medesimo, riportando il CIG.

In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Appaltante al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente all'Appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, e negli organismi tecnici e amministrativi.

L'Appaltatore si assume, inoltre, l'onere di comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi degli artt. 94 e seguenti del D. Lgs. 36/2023 degli Appalti.

#### **ART. 28 SUBAPPALTO**

Ai sensi dell'art. 119, del D.Lgs. n. 36/2023, è ammesso il solo subappalto nel limite di legge, delle attività di trasporto e trattamento finale dei rifiuti.

Ai sensi dell'art. 119, comma 2, non sono subappaltabili le prestazioni in affidamento diverse dal trasporto e dal trattamento finale dei rifiuti, in ragione delle specifiche caratteristiche delle stesse e dell'esigenza di rafforzare il controllo delle stesse in fase esecutiva e più in generale al fine di garantire una maggiore tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Secondo l'art. 119 c.17 del Codice, le prestazioni per cui è previsto il subappalto non possono formare oggetto di ulteriore subappalto.

L'affidatario trasmette il contratto di subappalto alla stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente trasmette la dichiarazione del subappaltatore



attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103. La stazione appaltante verifica la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 23. Il contratto di subappalto, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Ai sensi dell'art. 119, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023 il subappalto si considera operativo solo dopo aver acquisito la documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L'affidatario è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni secondo quanto previsto all'articolo 11. È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'Amministrazione Appaltante pagherà il corrispettivo direttamente all'Appaltatore, L'Appaltatore dovrà, pertanto, trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

E' fatta salva l'applicazione dell'art. 119, comma 11, del Codice, nel qual caso l'amministrazione appaltante pagherà direttamente il subappaltatore. Segnatamente le ipotesi di pagamento diretto del subappaltatore sono le seguenti:

- a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.

#### **ART. 29 DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

L'esecuzione è diretta dal RUP, il quale si avvale del Direttore dell'esecuzione, individuato ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. 36/2023, per la verifica del regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'Appaltatore.

Il Direttore dell'esecuzione provvede al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del Contratto. Inoltre, ne assicura la regolare esecuzione da parte dell'Appaltatore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali.

A tale fine, il Direttore dell'esecuzione svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dalla legge, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.

Si richiama quanto previsto dall'All. II.14 art. 31 del D. Lgs. n. 36/23.

#### **ART. 30 VERBALE DI AVVIO DELL'ESECUZIONE E DI AVVENUTA ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI DEL CONTRATTO**

Il Direttore dell'esecuzione del contratto provvederà a redigere apposito verbale di avvio dell'esecuzione sottoscritto dall'Appaltatore.



Al termine dell'esecuzione delle prestazioni il Direttore dell'esecuzione del contratto, effettuata la verifica di conformità, redige il verbale di ultimazione delle prestazioni sottoscritto anche dall'Appaltatore. Il Direttore dell'esecuzione del contratto rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni. Si richiama quanto previsto dall'All. II.14 Capo II del D.Lgs. n. 36/23.

#### **ART. 31 VERIFICA DI CONFORMITÀ**

Ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs. n. 163/2006, il servizio oggetto della presente gara sarà sottoposto a verifica di conformità delle prestazioni eseguite a quelle pattuite. Tale attività verrà svolta dal Direttore dell'esecuzione del contratto. Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali sono state eseguite a regola d'arte in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità e termini e previsioni previsti nel contratto, nonché nel rispetto delle leggi di settore.

La verifica di conformità è avviata entro trenta giorni dall'ultimazione della prestazione, salvo un diverso termine esplicitamente previsto dal contratto, ai sensi dell'art. 36 dell'All. II.14 del D.Lgs. n. 36/23.

La verifica di conformità è conclusa entro il termine di sessanta giorni dall'ultimazione della prestazione.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto dovrà tempestivamente avvisare l'Appaltatore delle date in cui intervenire per le operazioni di verifica di conformità alle quali dovrà presenziare anche un rappresentante dell'Appaltante, diverso dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

In caso di verifica di conformità con esito negativo, salva l'applicazione della penalità di cui al precedente articolo 12, l'Appaltatore dovrà provvedere, nel termine fissato dal Direttore dell'esecuzione del contratto, ad adempiere alle prescrizioni impartite dal Direttore dell'esecuzione del contratto o comunque ad effettuare tutti gli adempimenti e migliorie nello svolgimento del servizio necessari a garantire il pieno rispetto delle caratteristiche previste dal contratto e alla completa eliminazione delle irregolarità.

Delle operazioni di verifica di conformità è redatto verbale che, oltre ad una sintetica descrizione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e dei principali estremi dell'appalto, deve contenere le seguenti indicazioni: gli eventuali estremi del provvedimento di nomina del soggetto incaricato della verifica di conformità; il giorno delle operazioni di verifica; le generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti. Nel verbale sono descritti i rilievi effettuati dal soggetto incaricato della verifica di conformità, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero dei rilievi effettuati e i risultati ottenuti. I verbali sono sottoscritti da tutti i soggetti intervenuti.

Ai sensi dell'art 37 dell'All. II.14 del D.Lgs. n. 36/23, il Direttore dell'esecuzione del contratto, quale incaricato della verifica di conformità, rilascia il certificato di conformità quando risulti che l'Appaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito tutte le prestazioni contrattuali. Il certificato di conformità contiene gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi, l'indicazione dell'appaltatore, il nominativo del Direttore dell'esecuzione, il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni, le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; il richiamo ai verbali delle operazioni di conformità; la certificazione di conformità.



Il certificato di conformità, emesso dal Direttore dell'esecuzione del contratto, deve essere trasmesso per la sua accettazione all'Aggiudicatario, il quale deve firmarlo nel termine di quindici giorni dal ricevimento dello stesso e restituirlo al Direttore dell'esecuzione del contratto.

#### **ART. 32 FALLIMENTO DELL'APPALTATORE**

Il fallimento dell'Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del contratto, trova applicazione l'art. 124

La stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei servizi, se tecnicamente ed economicamente possibile.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Si precisa, però, che la stazione appaltante si riserva di valutare la necessità, in ragione delle condizioni di mercato o di ulteriori circostanze rilevanti, di modificare le condizioni del nuovo affidamento in accordo con l'operatore economico interpellato.

Si richiama l'applicabilità dell'art. 124 del D.lgs. n. 36/2023, anche con riferimento alle altre fattispecie previste nello stesso.

#### **ART. 33 CONTROVERSIE**

Tutte le controversie tra l'Appaltante e l'Appaltatore, così durante l'esecuzione come al termine del contratto, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, che non si sono potute definire in via amministrativa sono deferite in via esclusiva al Foro competente di Milano.

È in ogni caso escluso il ricorso alla competenza arbitrale.

#### **ART. 34 SPESE CONTRATTUALI**

Sono a totale carico dell'Appaltatore le spese di bollo, i diritti e le spese dell'eventuale registrazione del contratto, nonché ogni altro onere fiscale presente e futuro che per legge non sia inderogabilmente posto a carico dell'Appaltante.

#### **ART. 35 TUTELA DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi del Regolamento Europeo UE n. 2016/679 sulla Privacy, si informa che i dati in possesso dell'Appaltante verranno trattati nel rispetto della riservatezza e segretezza e senza alcuna altra finalità rispetto a quelle per cui sono richiesti.

#### **ART. 36 PATTO DI INTEGRITÀ**

Si dà atto che l'Appaltatore ha preso atto della disciplina contenuta all'interno del Patto d'integrità che è parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegato, accollandolo in ogni sua parte

#### **ART. 37 PANTUFLAGE**

L'Appaltatore dà atto di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'Appaltante che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto dello stesso (dirigenti,



funzionari titolari di funzioni dirigenziali, responsabili di progetto ex art. 15 del D. Lgs. n. 36/2023). L'Appaltatore dichiara di essere consapevole delle conseguenze derivanti dalla violazione dell'art. 53, comma 16-ter, d. lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.

**ART. 38 RINVIO A NORME VIGENTI**

Per quanto non risulta contemplato nel presente Capitolato, si fa riferimento alle leggi e ai regolamenti in vigore.

**ART.39 COMPOSIZIONE DEL CAPITOLATO D'APPALTO**

Il presente Capitolato d'Appalto consta di 39 articoli e dell'*Allegato 1 - Elenco delle Unità Locali dell'Università degli Studi di Milano [omissis]*